



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 6 giugno 2023 - n. 28
Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana 2

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 6 giugno 2023 - n. 28

Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento Di Esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni Comuni della provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II) come di seguito specificato:
 - Nella Zona di Restrizione I sono inclusi i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi;
 - Nella Zona Restrizione II sono inclusi i comuni di Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi - Valverde;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev.3 del dicembre 2022;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'ordinanza n. 2/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 20 aprile 2023;
- l'ordinanza n.3/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 22 maggio 2023;

Visti altresì:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 41 che dispone che il presidente della Giunta regio-

nale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- il parere espresso dalla conferenza stato regioni in data 18 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 19-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

Visti inoltre:

- il «Working document SANTE/2021/10502: Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022» che stabilisce le linee guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi cofinanziati dall'Unione per il biennio 2021-2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana, approvazione del PRIU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025», ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 - (di concerto con il Vicepresidente Moratti)» e s.m.i.;

Dato atto che l'ordinanza n. 2/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 20 aprile 2023, sopra richiamata, dispone specifiche Misure di controllo nei Comuni della zona soggetta a restrizione II e della zona soggetta a restrizione I;

Preso atto altresì che l'Ordinanza n. 2/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 20 aprile 2023 «Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana» definisce le modalità con cui i Reparti territoriali del CUFAA devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022;

Preso atto, inoltre, del verbale dell'Unità di crisi regionale sulla peste suina africana, riunitasi il 19 maggio 2023 (Prot. G1.2023.0019222 del 22 maggio 2023), cui partecipano la Direzione Generale Welfare e la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, le ATS di Pavia, Brescia e Insubria, l'IZSLER, l'Arma dei Carabinieri e la Protezione Civile, nel quale, vista la mutata situazione epidemiologica nei confronti della Peste Suina Africana, vengono condivise le principali norme che regoleranno le attività nelle aree di restrizione in base ai contenuti dell'ordinanza n. 2/2023 del Commissario Straordinario alla PSA;

Considerato che, ai sensi della normativa faunistico-venatoria sopra richiamata, alla data odierna la sola forma di prelievo venatorio consentita sul territorio regionale verso la specie cinghiale, ivi inclusi i territori dei Comuni compresi nella zona di restrizione I, è l'attività venatoria in forma selettiva;

Considerato obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nel territorio della pianura padana lombarda dove sono allevati circa 5 milioni di suini e dove tale evenienza determinerebbe un rischio sanitario diretto per i suini allevati e un danno economico molto rilevante, stimato in circa 60 milioni di € al mese

Ritenuto, pertanto:

- di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art.8 e dal com-

ma 7, art.10 dell'Ordinanza del Commissario n.2/2023, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero ATS PV e Polizia Provinciale di PV, in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;

- di definire le competenze e relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza

Precisato altresì che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento dei Servizi Veterinari locali e delle competenti Forze dell'ordine nelle relative attività di vigilanza e controllo;

Acquisito, in data 05 giugno 2023, il parere favorevole del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, relativamente ai contenuti della presente ordinanza;

ORDINA

1. che nei Comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verde, frazione Valverde della provincia di Pavia, facenti parte della zona di restrizione II (area infetta) come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, vengano adottate le seguenti misure:

Misure generali

- Affissione, da parte dei Comuni, all'ingresso dei centri abitati e paesi di apposita segnaletica, predisposta da ATS Pavia, di avviso di accesso in zona di Restrizione II per Peste Suina Africana (PSA);
- Le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico - ricreative e sportive di qualsiasi genere sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'allegato 2. Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone, in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità comunale, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n.2/2023 all'art. 3, comma 1, lett. a) punto X), previo parere del Dipartimento Veterinario dell'ATS di Pavia (DV ATS PV) che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza;
- L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltre con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potrà essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente.

Cinghiali

- Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, con cadenza almeno settimanale, in aree individuate, in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia, dal DV ATS PV, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV ATS PV, ditte specializzate.

In caso di individuazione di carcasse di cinghiale positive, dovrà essere applicato uno schema di ricerca, anche nelle aree confinanti, finalizzato a individuare e rimuovere il maggior numero di carcasse possibile. In questo caso, al fine di implementare le attività di sorveglianza, potrà anche essere coinvolto personale espressamente individuato, incaricato e formato, ivi incluso personale in forza alla Protezione Civile;

- Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del DV ATS PV;

- Tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse degli animali morti e moribondi devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/09, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal DV ATS PV. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/09, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte della Polizia Provinciale di Pavia direttamente o tramite Ditta individuata e incaricata, le carcasse degli animali morti, moribondi e, in caso di necessità, abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal DV ATS PV o sotto il suo controllo, le carcasse potranno essere trasportate ad impianto di smaltimento;

- È vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia, l'attività di addestramento cani e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/92 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire applicando modalità selettive, anche notturne e da veicolo, con frequenza di almeno tre volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale di Pavia e attuate dalla medesima che si può avvalere degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV ATS PV;

- In ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone sottoposte a restrizione II, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del DV ATS PV;

- Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da cinghiali abbattuti in zona infetta;

- I capi di cinghiale abbattuti non possono essere destinati all'autoconsumo. In deroga al divieto di movimentazione al di fuori dei territori di cui al presente comma, la movimentazione di carni di cinghiali abbattuti, in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, può avvenire verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s.m.e.i..

A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati nei piani di cui all'Allegato 1, campionati, a carico del DV ATS PV, per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami, verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina (CLS) ubicato comunque in zona infetta; dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive, a carico del DV ATS PV, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione, ubicato anche al di fuori della zona infetta. I sottoprodotti di tali carcasse dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II;

- È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;

- In caso di segnalazione di cinghiali in difficoltà da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di contattare immediatamente le Autorità Competenti Locali (ACL) ai fini dell'abbattimento, esecuzione dei test diagnostici e smaltimento delle carcasse, secondo quanto indicato al precedente punto f;

Supplemento n. 23 - Mercoledì 07 giugno 2023

m. Divieto di movimentazione se non finalizzata all'abbattimento immediato di cinghiali catturati;

Suini allevati (inclusi i cinghiali):

- n. Censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti;
- o. Divieto di movimentazione di suini detenuti, carni fresche e prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m. e i.;
- p. Il DV ATS PV, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023, in via prioritaria programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti, ubicati in zona infetta, indipendentemente dalla tipologia che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone e verifica il divieto di riproduzione e di ripopolamento.
- q. Qualora non sia possibile attuare le misure di cui al precedente punto, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del Regolamento (UE) 2016/429, il Dipartimento Veterinario dell'ATS territorialmente competente dispone l'abbattimento, anche tramite macellazione in un impianto sito in zona infetta, e successiva distruzione dei suini;
- r. Il DV ATS PV, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
- s. Il DV ATS PV esegue il campionamento per il successivo controllo virologico, a carico di IZSLER, di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689;

2. che nei Comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi, frazione Ruino e Canevino della provincia di Pavia, facenti parte della zona di restrizione I, come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, vengano adottate le seguenti misure:

Cinghiali

- a. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA nei cinghiali attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno quindicinale, in aree individuati in base al rischio di introduzione e diffusione della PSA, dal DV ATS PV, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV ATS PV, ditte specializzate.
- b. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della Peste Suina Africana da parte del DV ATS PV;
- c. L'attività venatoria verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, anche notturne e da veicolo, con frequenza di almeno 2 volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all'eliminazione del maggior numero di capi possibile. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale di Pavia e attuate dalla medesima che si può avvalere degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV ATS PV;
- d. Ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, deve consentire il prelievo venatorio con modalità selettive del cinghiale e attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio;

e. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;

- f. In deroga, la movimentazione di carni di cinghiale abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s. m. e i.. Per questo fine, i cinghiali abbattuti possono essere stoccati presso un presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati nei piani di cui all'Allegato 1 all'interno delle zone di restrizione I, campionati, da parte del DV ATS PV o sotto il suo controllo, per la ricerca della PSA e essere movimentati a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina sito nelle zone di restrizione II o zone di restrizione I;
- g. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
- h. Divieto di movimentazione se non finalizzata all'abbattimento immediato di cinghiali catturati.

3. di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art.8 e dal comma 7, art.10 dell'Ordinanza del Commissario n.2/2023, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero ATS PV e Polizia Provinciale di PV, in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;

4. che i costi sostenuti per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale rinvenute morte o di capi moribondi abbattuti nelle zone soggette a restrizione II, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, sono in capo all'ATS di Pavia e saranno oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista;

5. che i costi sostenuti per la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nella zona di restrizione II e zona di restrizione I così come sopra definite, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo all'ATS di Pavia e saranno oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista;

6. che i costi sostenuti per le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo faunistico (abbattimenti), tramite ditte specializzate, previste nella zona di restrizione II e zona di restrizione I così come sopra definite, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo all'ATS di Pavia e saranno oggetto di rendicontazione anche ai fini della eventuale compartecipazione comunitaria prevista;

7. che le risorse, stimate in almeno € 1,5 milioni, in funzione della evoluzione della situazione epidemiologica, necessarie a realizzare le azioni di cui ai punti 4, 5 e 6, trovano la giusta copertura nelle risorse destinate alle funzioni non tariffabili dell'esercizio 2023 disponibili al Capitolo 8376 del bilancio 2023;

8. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio di Regione Lombardia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;

9. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:

- le attività di controllo da parte della polizia provinciale devono essere intensificate anche avvalendosi degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalla Polizia Provinciale stessa;
- nelle aree naturali protette regionali (Parchi naturali e Riserve naturali regionali) e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possono essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato. Nei siti della rete Natura 2000 in area idonea alla presenza del cinghiale che non siano compresi

in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio della specie, oltre che in forma selettiva, possono essere attuati anche in forma collettiva;

- le risorse, necessarie a realizzare le azioni di cui al presente punto 9 troveranno la giusta copertura nelle risorse disponibili al Capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia bilancio di previsione 2023-2025 per l'importo complessivo di 600.000 euro di cui 300.000 euro esercizio finanziario 2023 ed euro 300.000 esercizio finanziario 2024

10. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:00 del 8 giugno 2023 e rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Attilio Fontana

— • —

ALLEGATO 1**PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA**

Ogni Istituto Faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione II e restrizione I, deve sviluppare piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi di seguito riportati. L'obiettivo di questo piano è di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni.

Come previsto dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.2/2023, le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità Competente Locale (dall'ATS di Pavia ACL), del piano di gestione della biosicurezza.

I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Operatori addetti al controllo e cacciatori

Ogni istituto deve allegare al piano l'elenco dei nominativi degli operatori abilitati al controllo del cinghiale e dei cacciatori che opereranno, specificandone la natura (operatore/cacciatore). Tale personale deve essere in possesso dei titoli abilitativi previste dalla normativa di settore per le attività di controllo e venatoria.

Non possono operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con suidi. Tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, come gli Agenti di Polizia Provinciale o dipendenti di Ditte incaricate per le attività, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al presente piano.

Formazione in tema di biosicurezza

Tutto il personale che opererà deve ricevere una formazione specifica preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia. Tale formazione deve essere richiesta degli Istituti Faunistici che intendono gestire la specie cinghiale all'ATS di Pavia e verrà erogata dalla stessa in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. All'interno del Piano ogni Istituto integra l'elenco degli operatori e dei cacciatori di cui al punto precedente, con l'indicazione dell'avvenuta formazione.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

Campionamento

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola

carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità Competente Locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

Gestione delle carcasse

Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di Lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del Reg. (UE) 2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II sono destinate alla distruzione, mentre le carcasse degli animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) punto ii dell'Ordinanza n. 2/2023.

Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili.
- utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati.
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento.
- utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature

In ogni istituto Faunistico deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità

Competente Locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature.
- acqua corrente ed elettricità.
- cella frigo/frigorifero o congelatore.
- pavimenti e pareti lavabili.
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento.
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali.
- un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario.
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento.
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento.

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità Competente Locale (ACL).

Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità Competente Locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità Competente Locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

ALLEGATO 2**MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ IN
ZONA DI RESTRIZIONE II PSA****TREKKING**

- a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
- b) l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette;
- c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
- d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
- e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus;

f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;

g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di 20 persone;

h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;

i) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

BIKING

Nell'ambito di questa attività occorre:

a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

e) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

PESCA DILETTANTISTICA

Nella zona di restrizione II di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 s. m. e i. la pesca dilettantistica potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:

a) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;

b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;

c) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual 22 FAO-OIE African Swine Fever in wild boar ecology and biosecurity”);

d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica

informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.; è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;

e) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

COMPETIZIONI DI PESCA SPORTIVA

L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio); è vietato parcheggiare auto nei prati;

b) in ogni parcheggio sarà presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verrà smaltito a cura dell'organizzatore;

c) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Sarà anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio dei copriscarpe prima della loro rimozione, nonché della suola degli stivali utilizzati per la pesca;

d) sarà severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;

e) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.

ATTIVITA' AGROSILVOCOLTURALI

I criteri di concessione delle deroghe per le attività del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del Regolamento UE 605/2021 e s. m. e i.:

a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (ACL) per territorio;

b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.

MONITORAGGIO AMBIENTALE E FAUNISTICO

a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;

c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;

e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.

RICERCA DI FUNGHI [E TARTUFI]

Premesso che l'attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II di cui sopra è consentita ai soli residenti nei comuni della zona II (evitare che cercatori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata), nel corso della stessa, dovranno essere assicurate le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);

b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);

c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;

d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a

sua volta dovrà essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;

e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;

f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività (del tipo spray igienizzanti mani anti Covid);

Nel corso delle attività, inoltre, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere accuratamente evitati rumori e comportamenti che potrebbero causare disturbo della fauna presente. Infine, si rammenta che dovrà essere segnalato all'Autorità Competente Locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà). Si precisa inoltre che la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate.